



## **Titolo**

Comunicazione degli atti - destinatario non tesserato – art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS – comunicazione all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento - non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 CPC – rispetto del principio del contraddittorio – necessità

## **Descrizione**

Qualora il destinatario non risulti tesserato al momento dell'instaurazione del procedimento e la comunicazione degli atti del procedimento sia avvenuta all'indirizzo pec della società dell'ultimo tesseramento, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), n.2, è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l'esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, dall'altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l'atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l'attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all'interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l'onere della sanzione (nella specie la Corte – ai sensi dell'art. 50, comma 5, CGS - ha rimesso in termini la Procura Federale che aveva comunicato gli atti all'indirizzo pec della società di ultimo tesseramento del destinatario e la comunicazione non era andata a buon fine indipendentemente da sua negligenza; applicando il principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma CPC a seguito di C. Cost. 477/2002; decisione Unite n. 73 2019/20) ciò che rileva sotto il profilo della diligenza della Procura è che la comunicazione sia stata trasmessa tempestivamente all'indirizzo pec della società, quindi, la mancata trasmissione dell'atto all'interessato da parte di quest'ultima non è imputabile alla Procura Federale. Al fine di evitare il rischio che la società potesse reiterare la sua condotta omissiva impedendo così la conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, ha disposto che sia la stessa Procura a provvedere direttamente alla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini con qualsiasi strumento di conoscenza legale consentito dall'ordinamento. Tale deroga al principio dell'ordinamento sportivo sancito dall'art. 53, comma 1, CGS, secondo il quale tutte le comunicazioni devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata, si rende necessaria nella fattispecie in ragione del fatto che il procedimento di comunicazione seguito ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del CGS non ha consentito di assicurare la reale conoscenza dell'atto da parte dell'interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti.)

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 66/CFA/2021-2022

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sclafani

## **Riferimenti normativi**

art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0066 CFA del 21 febbraio 2022 (Procura Federale-Sig. Pierpaolo Piu)**

